

Oggetto: Tribunale di Milano - Proc. Ese. R.G. 948-2012, Risposta alle parti.

Facendo seguito alle note ricevute da entrambe le parti di cui all'oggetto, lo scrivente, esaminati i documenti, viene ad esprimere quanto segue:

- 1) E' indubbio che quanto elaborato dallo scrivente come perizia è una stima, basata sui dati pregressi raccolti e dall'esperienza dello stesso, come fatto notare in più punti della citata nota. Si conviene che un dato reale sul valore del terreno potrà essere effettuato solo dopo un'accurata caratterizzazione del sito tramite carotaggi, piezometri (per il monitoraggio della falda) ed analisi chimiche dei terreni e delle acque, con relazione tecnica finale.
- 2) In merito alle osservazioni della parte debitrice si fa notare che l'incarico ricevuto **NON** comprendeva indagini tecniche (perforazioni, analisi chimiche, ecc.), per cui le stesse **OVVIAMENTE** non sono state eseguite.
- 3) Gli elementi probatori sono tutti i documenti tecnico/geologici ricevuti riguardanti l'area e le porzioni viciniori.
- 4) L'estensione delle risultanze del procedimento di bonifica a tutta l'area sono dovute al fatto che essa risulta, in base ai dati ricevuti, tutta un'area di cava colmata (*illo tempore*) da rifiuti, pertanto se gli stessi sono risultati presenti (con determinate caratteristiche fisico chimiche, che ne hanno determinato la contaminazione e successiva bonifica) in una porzione indagata, *ratio* vuole che gli stessi, a meno di prova contraria (ottenibile solo con le indagini ambientali) siano presenti anche sulle altre porzioni.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento

Distinti Saluti

Desio, li 12/04/2023 Dr Geol Nicolodi Francesco

